ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. D'Annunzio"
Scuola dell'Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado - Viale della Regione 28 – MOTTA SANT'ANASTASIA C.F.93105100874 – C.M.CTIC83700X – Tel 095306410/Fax 095-306409
www.icsdannunziomotta.it - e-mail: ctic83700x@istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -MOTTA SANT'ANASTASIA
Prot. 0003349 del 07/04/2025
I-1 (Uscita)

Circolare n. 420

Al personale docente con contratto a tempo determinato
fino al termine delle attività didattiche (30.06.2024)
Agli Assistenti amministrativi
Al DSGA
Atti della scuola
Sito Web

Oggetto: **Richiesta di ferie insegnanti supplenti fino al termine delle attività didattiche – (30.06.2024).**

In vista della prossima sospensione delle attività didattiche per vacanze pasquali, con la presente si ricorda alle SS.LL., come da normativa vigente, che le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato e che, come previsto dalla Legge n. 228/2012 e dalla dichiarazione congiunta n. 1 CCNL 2016/18, non sono monetizzabili. Queste, pertanto, dovranno essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Per il personale con contratto a tempo determinato con supplenza fino al termine delle attività didattiche, le ferie e le festività soppresse devono essere interamente fruite entro il termine della supplenza, ovvero durante i periodi di sospensione delle attività didattiche.

FERIE DOCENTI CON CONTRATTO T.D. FINO AL TERMINE ATT. DIDATTICHE 30.06.2024

Le ferie spettanti devono necessariamente essere fruite durante i giorni di sospensione delle attività didattiche (**vacanze** natalizie, **pasquali**, ponti e altre sospensioni delle lezioni). Possono essere fruite durante la rimanente parte dell'anno per un periodo non superiore a 6

giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per lo Stato. Queste possono essere monetizzate esclusivamente nella misura pari alla differenza fra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie (i giorni di sospensione delle attività didattiche, a prescindere dal fatto che siano state effettivamente fruite o meno) nonché sottraendo anche i giorni che sono stati effettivamente fruiti durante lo svolgimento delle attività didattiche.

FESTIVITÀ SOPPRESSE

Per il personale a tempo determinato, in mancanza di norme specifiche, è comunemente ritenuto che il computo di tali giorni deve essere effettuato con le stesse modalità con cui si calcolano le ferie, sia per quanto concerne il numero delle "festività soppresse" maturate e non godute, sia per quanto concerne la loro eventuale "monetizzazione". Quindi, anche per tali festività, si dovrà procedere tramite la proporzione: mesi di servizio/12 x 4 = n° giorni di festività maturati (in pratica spetta 1 giorno di festività soppresse per ogni 3 mesi di servizio completi).

Si invita pertanto il personale docente interessato a fruire del periodo di ferie spettante, a procedere mediante l'apposita modulistica da inviare alla segreteria della scuola alla mail **ctic83700x@istruzione.it** in corrispondenza della sospensione delle lezioni e/o nel mese di giugno nelle giornate in cui non ci siano attività programmate.

Si specifica infine che il diritto alle ferie deve essere esercitato prima della cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto il dipendente interessato è invitato a presentare formale richiesta di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno.

N.B. Si avvisa espressamente che l'assenza di domanda volontaria implica la perdita del diritto alle ferie stesse e all'indennità sostitutiva.

Si invitano inoltre le SS.LL. a recarsi in segreteria per ritirare copia cartacea della presente circolare.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Giancarlo Garozzo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/93